N. 79

SENATO

SESSIONE ORDINARIA DEL 2025-2026

31 marzo 2026

PROPOSTA DI LEGGE

per la **tutela dei minori** dai **rischi** *derivanti dall'***utilizzo** *dei* **social network**

(procedura accelerata)

Il Senato ha modificato, in prima lettura, la proposta di legge, adottata dall'Assemblea nazionale in prima lettura, a seguito dell'uso della procedura accelerata, il cui contenuto è il seguente:

Si veda:

Assemblea nazionale (17ª legislatura): **2107**, **2341** e T.A. **217**.

Senato: 304, **468** e **469** (2025-2026).

Articolo 1

I. – La legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell’economia digitale è modificata come segue:

(1) Al titolo I, capo II, dopo la sezione 3 è inserita la sezione 3 *bis* con il seguente testo:

«*Sezione 3* bis

«Protezione dei minori online

«*Articolo 6-9*. – I. – Ai minori di età inferiore ai quindici anni è vietato accedere a un servizio fornito da una piattaforma online che integri le funzionalità di un servizio di social network online qualora, a causa dei contenuti diffusi o dei sistemi di raccomandazione utilizzati, tale servizio possa risultare dannoso per il suo sviluppo fisico, mentale o morale e sia incluso in un elenco redatto con decreto del ministro competente per il digitale, adottato previa consultazione dell’Autorità di regolamentazione delle comunicazioni audiovisive e digitali.

«I *bis (nuovo)*. – I minori di età inferiore ai quindici anni non possono accedere a un servizio fornito da una piattaforma online che integri le funzionalità di un servizio di social network online non incluso nell’elenco di cui al punto I, a meno che non possa dimostrare di aver ottenuto il consenso esplicito e preventivo di almeno un adulto responsabile. Il consenso deve specificare le condizioni e i limiti dell’accesso del minore al servizio, in particolare la natura dei contenuti accessibili, la durata massima giornaliera e gli orari di utilizzo. Esso può essere ritirato in qualsiasi momento.

«I *ter (nuovo)*. – I servizi che, secondo comunicazione dell’Autorità di regolamentazione delle comunicazioni audiovisive e digitali, riproducono sostanzialmente i contenuti o i sistemi di raccomandazione di uno dei servizi inclusi in tale elenco sono considerati equivalenti ai servizi inclusi nell’elenco di cui al punto I.

II. – Il presente articolo non si applica alle enciclopedie online, agli archivi didattici o scientifici o alle piattaforme per lo sviluppo e la condivisione di software libero.

III. – L’Autorità di regolamentazione delle comunicazioni audiovisive e digitali, previa consultazione della Commissione nazionale per l’informatica e le libertà per quanto riguarda i sistemi di verifica dell’età, garantisce la conformità del presente articolo alle condizioni di cui al capo IV del regolamento (UE)

2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) e di cui agli articoli 9-1 e 9-2 della presente legge.

Essa segnala qualsiasi sospetto di violazione del divieto di cui al presente articolo da parte di piattaforme online che forniscono un servizio di social network online stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, di cui sopra. »;

(2) Dopo la parola: «Legge», la fine del primo paragrafo dell'articolo 57(I) è sostituita dalla seguente: «n. di per la tutela dei minori dai rischi derivanti dall'uso dei social network. »

II. – Il presente articolo entra in vigore il 1° settembre 2026. Per gli account che consentono l'accesso a servizi di social network online creati prima di tale data, l'applicazione decorre dalla scadenza di un periodo di quattro mesi a partire da tale data.

Articolo 1 bis *(soppresso)*

Articolo 2

I. – All'articolo 131-35-1, paragrafo II, punto 6, del codice penale, dopo il riferimento: «223-13» è inserito il riferimento «223-14».

II. – Nel primo paragrafo dell'articolo 6(IV)(A) della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell'economia digitale, dopo il riferimento «223-13» è inserito il riferimento «223-14».

Articolo 3

(soppresso con identica formulazione)

Articolo 3 *bis* A

(soppresso)

Articolo 3 *bis* BA

(nuovo articolo soppresso, non trasmesso dal Senato)

Articolo 3 *bis* B

(soppresso)

Articoli 4 e 5

(soppressi con identica formulazione)

Articolo 6

I. – Il codice dell’istruzione è modificato come segue:

(1) UN *(nuovo)* articolo L. 401-1 è completato da un paragrafo così formulato:

«Il piano scolastico o d’istituto deve prevedere una sezione dedicata all’uso delle tecnologie digitali all’interno della scuola o dell’istituto, nonché alle iniziative intraprese con gli alunni, il personale e i genitori per sensibilizzare sui rischi derivanti da un’esposizione non regolamentata agli schermi e sulla natura di dipendenza dei social network, in particolare alla luce di considerazioni di salute pubblica. »;

(1) l’articolo L. 511-5 è modificato come segue:

(a) Il primo paragrafo è così modificato:

– i termini: «e le scuole secondarie di primo grado» sono sostituiti dai termini: «, le scuole secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado»;

– alla fine, i termini «, salvo in circostanze, in particolare per usi educativi, e nei luoghi in cui le norme interne lo autorizzano espressamente» sono soppressi;

– Sono aggiunte le due frasi seguenti: «Le modalità di applicazione del divieto e le relative eccezioni sono determinate dalle regole interne conformemente al progetto della scuola o dell’istituto. Nelle scuole secondarie di secondo grado che impartiscono corsi di istruzione superiore, le regole interne possono prevedere disposizioni specifiche per gli studenti. »;

c) Il secondo paragrafo è soppresso.

d) (soppresso)

(2) *(nuovo)* La sesta riga della tabella contenuta nel secondo paragrafo dell’articolo L. 565-1 è così formulata:

« »

L. 511-5	Risultante dalla legge n. del

II. – *(invariato)*

Articolo 7

(soppressi con identica formulazione)

Approvata in seduta pubblica a Parigi il 31 marzo 2026.

Il Presidente,
Firmato:

Gérard LARCHER